



COPIA

COMUNE DI BARZANA
PROVINCIA DI BERGAMO

DELIBERAZIONE N. 9
del 09/03/2018

CODICE ENTE 10022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: Determinazione aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) Anno 2018 - conferma anno precedente.

L'anno duemiladiciotto, addì nove del mese di Marzo alle ore 21:45, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale.

Previa l'osservanza di tutti gli adempimenti di cui agli artt. 38 e seguenti del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, dell'art. 10 dello Statuto Comunale, nonché del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali:

		Presenti	Assenti
1	MERATI TEODORO	SI	
2	FALGARI ROBERTO		SI
3	ZANCHI MILENA ROSALINDA	SI	
4	CASTELLI MARCO	SI	
5	FARINA PAOLO BATTISTA	SI	
6	TURANI ROBERTO	SI	
7	CURIAZZI FEDERICA	SI	
8	DONADONI FABIO		SI
9	ROTA LUCA ELISEO	SI	
10	GAMBIRASIO MARIA NATALINA	SI	
11	PREVITALI ROBERTO	SI	
		9	2

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dr. Vincenzo De Filippis, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Teodoro Merati, nella sua qualità di Sindaco pro tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

Visto il decreto legge 09 febbraio 2018 pubblicato in G.U. n. 38 del 15/02/2018 (18A01065) che ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2018;

Richiamato l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013 n. 147, il quale disponeva, a decorrere dal 1.01.2014, l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 E A/9, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Viste le modifiche introdotte in materia di IUC/IMU con la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30/12/2016;

Richiamato l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevedeva il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

VISTO l'art.1, comma 42 della L. 232/2016 (Legge di Stabilità 2017) che ha prorogato anche per il 2017 quanto previsto al predetto comma 26 (blocco dell'aumento dei tributi locali) della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016);

Rilevato ancora che l'art. 1, comma 37, lettera a), della legge di Bilancio 2018 (L.205/2017) ha modificato ed integrato la legge di Stabilità 2016 come segue: *“al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015”* bloccando nuovamente l'aumento dei tributi locali;

Vista la deliberazione del C.C. n. 6 del 24/03/2017 con cui venivano confermate (ad eccezione dei terreni agricoli esentati dalla legge di stabilità) le aliquote e le detrazioni IMU determinate con deliberazione C.C. N. 17 del 15/06/2015 ;

Ritenuto quindi di dover confermare anche per l'anno 2018 le medesime aliquote e detrazioni deliberate nell'anno 2017 ;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 08/04/2010 con cui si individuavano i valori medi delle aree edificabili ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta comunale propria (già ICI);

Visto il vigente Regolamento per la disciplina della IUC- Imposta Unica Comunale IMU/TASI/TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data 30/07/2014;

Visto il D.Lgs. n. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo n. 267 del 18.8.2000;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti;

Con voti, espressi per alzata di mano, favorevoli all'unanimità dei n. 9 Consiglieri presenti e votanti
DELIBERA

- 1. Di confermare** per l'anno 2018 le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell' Imposta Municipale Propria (IMU) determinate nel 2017 con atto consiliare n. 6 del 24/03/2017, così di seguito riassunte:

	ALIQUOTE	
ALIQUOTA BASE - per tutti i fabbricati diversi dall'abitazione principale e non appartenenti alle categorie successive	0,88% (8,8 per mille)	
ABITAZIONE PRINCIPALE - A/1 Abitazioni di tipo signorile - A/8 Abitazioni in ville - A/9 Castelli / Palazzi (non presenti sul territorio di Barzana) Comprese di una sola unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 C/6 C/7 - Detrazioni: euro 200,00 per unità immobiliare.	0,50% (5 per mille)	
IMMOBILI CONCESSI IN LOCAZIONE appartenenti alle categorie del Gruppo A (ad esclusione degli uffici cat. A/10) . Comprese di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali: C/2 C/6 C/7	0,76% (7,6 per mille) *	
FABBRICATI gruppo D - Tutte le unità immobiliari produttive - artigianali appartenenti alle categorie D	0,88% (8,8 per mille)	
	Di cui per quota Statale	0,76%
	Di cui per quota Comunale	0,12%
Aree fabbricabili	0,90% (9 per mille)	
* Per usufruire dell'aliquota agevolata per locazione e di qualsiasi altra esenzione /riduzione, il proprietario deve presentare all'ufficio tributi Comunale, nei termini di legge , apposita dichiarazione IMU, a pena di decadenza dell'esenzione o della riduzione.		

- 2. Di confermare per l'anno 2017 le seguenti disposizioni**

Per quanto riguarda le abitazioni principali :

- a) l'esenzione IMU degli immobili adibiti ad abitazione principale (ad eccezione di quelle di lusso classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;
- b) l'esenzione dell' abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale);

- c) l'esenzione dell'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- d) l'esenzione della casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) l'esenzione dell'immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- f) l'esenzione delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinate ad abitazione principale dai soci assegnatari residenti, e dagli studenti universitari soci assegnatari (a prescindere dal requisito della residenza anagrafica - presentando apposita dichiarazione nei termini di legge a pena di decadenza) ;
- g) la detrazione di euro 200,00 per le unità immobiliari di lusso, ancora soggette all'IMU, appartenenti alle sole categorie catastali A/1, A/8, A/9 (non presenti sul territorio di Barzana);

Per quanto riguarda gli altri immobili :

- a) la conferma dei valori medi delle aree edificabili determinate con deliberazione della G.C. n. 31 del 08/04/2010;
 - b) l'esenzione IMU per gli immobili merce costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, subordinata perentoriamente alle seguenti condizioni: 1) classificazione in bilancio dei fabbricati "inventati" tra le rimanenze; 2) i fabbricati non devono essere in ogni caso locati o utilizzati, neppure temporaneamente ; 3) la presentazione della dichiarazione IMU per i predetti fabbricati, a pena di decadenza dell'esenzione.
 - c) l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola ;
 - d) l'esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina previsti dalla lettera H del comma 1 dell'art. 7 del D.L. 30.12.1992 N. 504, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14/06/1993, pubblicata sul s.o. n. 53 della G.U. n. 141 del 18/06/93;
 - e) l'esenzione dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;
 - f) l'esenzione dei terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
 - g) la riduzione **del 50% la base imponibile IMU** delle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (presentando apposita dichiarazione nei termini di legge a pena di decadenza) ;
 - h) la riduzione **del 25% l'IMU** per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (presentando apposita dichiarazione nei termini di legge a pena di decadenza) ;
- 3. Di dare atto** che per usufruire dell'aliquota agevolata per affitto, delle riduzioni e delle esenzioni previste nel presente atto, a pena di decadenza, il contribuente deve presentare nei termini di legge apposita dichiarazione IMU (anche utilizzando i modelli reperibili sul sito internet istituzionale).
- 4. Di trasmettere** telematicamente la presente al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale: www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo per l'approvazione del bilancio comunale ai sensi delle norme in premessa richiamate.

IL PRESIDENTE
F.to Teodoro Merati

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Vincenzo De Filippis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio *on line* sul sito www.comune.barzana.bg.it in data odierna e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Addì, 15/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Vincenzo De Filippis

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva oggi, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Addì, 26/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Vincenzo De Filippis

Copia su supporto informatico conforme al documento originale analogico, ai sensi dell'art. 22 comma 2 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82.

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs.39/1993

Barzana, 15/03/2018

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dr. Vincenzo De Filippis